

Cos'è la TARI?

Tari è l'acronimo di *TAssa Rifiuti*, la nuova imposta comunale istituita con la **legge di stabilità 2014**. Essa in

pratica prende il posto della vecchia

Tares

Il presupposto della **Tari** è il **possesso** o la **detenzione a qualsiasi titolo** di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al

Comune

sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

Chi paga la TARI?

La **Tari** è dovuta da chiunque **possieda o detenga** a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di **pluralità di possessori o di detentori**, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la **Tari** è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di **locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati**, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Esclusione dalla TARI?

Sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva

Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di **rifiuti assimilati** che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Quale superficie si considera ai fini della TARI?

Per l'applicazione della **Tari** si considerano le **superfici** dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Ai fini dell'attività di **accertamento**, il Comune, per le unità immobiliari **ordinarie** iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Da notare però che per queste unità a destinazione ordinaria (cui corrispondono le categorie catastali A, B e C) sono previsti un

regime transitorio

e

uno permanente

. In via transitoria, si utilizzano le superfici calpestabili, ma non appena sarà completato l'allineamento dei dati catastali e toponomastici, si dovranno utilizzare quelle catastali come suddetto.

Secondo l'art. 2 del dl 16/2014 (convertito dalla legge 68/2014) l'**obbligo di utilizzare le superfici catastali**

per il

calcolo della

Tari

relativa alle unità immobiliari a destinazione

ordinaria

vi sarà solo a decorrere dal

1° gennaio successivo alla data di emanazione

del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà il completamento del lavoro di allineamento dei dati catastali con quelli toponomastici.

Per le unità immobiliari **diverse** da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (quindi quelle incluse nelle categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Secondo l'Osservatorio del mercato mobiliare la superficie utile calpestabile è: la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono però esclusi: a) i locali con altezza inferiore a 1,5 mt; b) le rientranze e sporgenze per motivi estetici, salvo che siano fruibili; c) scale, pianerottoli e ballatoi comuni; d) le scale all'interno dell'unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale; e) i locali tecnici.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla **Tari** non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente,

rifiuti speciali

, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Commisurazione della tariffa TARI

La **Tari** è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

I **Comuni** potranno decidere di applicare la Tari commisurando le tariffe o ai criteri determinati con il **D.P.R. 158/1999** o, nel rispetto del principio *chi inquina paga*, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti.

fonte: [wiki-iuc](#)